



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Originale di Determinazione del Sindaco

Numero 12.
Del Registro

Data

28-02-2019

Oggetto: Incarico all'Avv. Antonio Bivona per riassunzione avanti il T.A.R. per la Sicilia – Sezione Distaccata di Catania, ai sensi dell'art. 105 del C.P.A., a seguito di Sentenza del C.G.A.R.S. n. 1025/2018, promosso da "COREPP srl ed Altri c/ Comune di Palazzolo A. ed Altri

L'anno Duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio nella Residenza Municipale, il sottoscritto dott. Salvatore Gallo

SINDACO

in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

DATO ATTO che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è immediatamente esecutiva;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48 e come modificata dalla L.r. N° 30 del 23.12.2000;

VISTA la Legge Regionale 3.12.1991, n. 44;

VISTA la legge Regionale 5.07.1997, n. 23;

PREMESSO la sentenza del C.G.A.R.S. n. 1025/2018 con la quale è stata pronunciata la declaratoria di nullità della sentenza n. 2828 del 03.11.2016 pronunciata dal TAR di Catania nel ricorso promosso contro questo Ente dall'Impresa COREPP s.r.l. e Corallo Costruzioni s.r.l. per l'annullamento di atti di gara e atti dirigenziali relativi ai lavori per la "Realizzazione di un centro servizi nel plesso Vaccaro per l'istituzione dell'Accademia del dramma antico con scuola permanente di teatro" ed è stata, altresì rimessa la causa al primo Giudice;

VISTO il ricorso per riassunzione proposto dalla ditta COREPP s.r.l. e Corallo Costruzioni s.r.l., avanti il TAR di Catania in ossequio alla rimessione disposta dalla citata sentenza n. 1025/2018, atto notificato al procuratore e difensore del Comune di Palazzolo Acreide, Avv. A. Bivona e da quest'ultimo trasmesso all'Ente con comunicazione assunta al prot. n. 1194 del 04.02.2019;

VISTA la deliberazione n. 41 del 28.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale, in considerazione della complessità della materia trattata e della competenza specifica dell'Avv. A. Bivona, che ha difeso il Comune di Palazzolo Acreide nei due precedenti gradi di giudizio e, soprattutto, tenuto conto che la riassunzione innanzi al T.A.R. non apre un nuovo giudizio ma costituisce una fase incidentale del procedimento principale definito con la Sentenza n. 2828/2016, poi impugnata e dichiarata nulla dalla Sentenza del C.G.A.R.S. n. 1025/2018 che ha rimesso gli atti al primo Giudice, ha autorizzato allo scopo il Sottoscritto a nominare, per il giudizio

di riassunzione il suddetto Avv. Antonio Bivona del foro di Catania, conferendogli, all'uopo la procura alle liti con le più ampie facoltà di legge;

RITENUTO nominare pertanto rappresentante e difensore del Comune l'Avv. Antonio Bivona, con studio legale in Catania, Via Martino Cilestri, n. 41 il quale, opportunamente interpellato, ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere l'incarico;

RITENUTO rilasciare al Professionista la prescritta procura con le più ampie facoltà di legge;

RITENUTO erogare al Professionista Nominando la somma, di € 1.000,00 (euro mille/00), comprensive di Iva, Cpa e ritenuta di legge, a titolo di acconto per spese e compensi;

ACCERTATA la propria competenza per l'emanazione dell'atto di che trattasi;

VISTO al riguardo lo Statuto Comunale (*art. 37, lett. m*));

VISTO l'art. 36, della L. 08.06.1990, N. 142, che al comma 5-ter. così recita, *Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;*

VISTO altresì l'art. 13, L.R. 7, del 26.8.92, come integrato dall'art. 41 della L.R. 26/93, che dispone: *1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune.....*

VISTO l'art. 51, L. 142/1990;

VISTA la LR 23.12.2000, n. 30;

SENTITO il Segretario comunale;

VISTO il vigente ORELL e relativo Regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di nominare l'Avv. Antonio Bivona, con studio legale in Catania, Via Via Martino Cilestri, n. 41 rappresentante e difensore del Comune di Palazzolo Acreide nel procedimento di riassunzione avanti il T.A.R. per la Sicilia – Sezione Distaccata di Catania, ai sensi dell'art. 105 del C.P.A., a seguito di Sentenza del C.G.A.R.S. n. 1025/2018, promosso da “ COREPP srl ed Altri contro il Comune di Palazzolo Acreide;

2. di conferire allo Stesso la procura alla lite con le più ampie facoltà di legge;

3. di dare atto che il Professionista ha dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico;

4. di erogare al Professionista Nominando la somma di € 1.000,00 (euro mille/00), comprensive di Iva, Cpa e ritenuta di legge, a titolo di acconto per spese e compensi;

5. Di dare atto che ogni altro provvedimento avente natura gestionale scaturente dal presente incarico, sarà adottato dal Responsabile del Servizio interessato;

6. Il Professionista incaricato avrà, nei confronti dell'Amministrazione, l'obbligo di assumere e rispettare gli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i e, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs.196/03, al punto 19.7 dell'Allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza in tema di *descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all'esterno della struttura del Titolare;* avrà altresì l'obbligo di :

- trattare i dati oggetto della predetta attività ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;

- adempiere agli obblighi previsti dal Codice privacy per la protezione dei dati personali;

- effettuare le operazioni di trattamento, rispettando le misure minime di sicurezza previste dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 ed in particolare dall'allegato B – Disciplinare tecnico, sia per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici sia per i trattamenti di dati effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici;

- a garantire la massima riservatezza sui dati di cui viene a conoscenza disponendo il divieto di diffusione e/o comunicazione di dati senza la preventiva autorizzazione da parte del Titolare;
- a informare immediatamente il Titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenza.

7. Il Responsabile del procedimento curerà ogni **comunicazione** inerente al presente provvedimento.